

# *Corso di formazione Guardie ecologiche volontarie*

Parma, 17 ottobre 2013

**Corpo Forestale dello Stato**



**Luca Frazzi**

Comando provinciale  
di Parma

# il bosco, una risorsa preziosa



# le funzioni del bosco



fornisce prodotti: frutti, fiori, erbe...



# il legno



# legna da ardere



# legname da lavoro



# il bosco fornisce riparo alla fauna selvatica



**protegge il territorio dal dissesto**



**è un presidio contro l'erosione**



**contribuisce alla regimazione dei deflussi idrici**



**migliora la qualità dell'ambiente**



**produce ossigeno**

**filtra le polveri**

**ostacola**

**l'inquinamento**

**acustico**


è luogo di svago



è luogo di studio e di ricerca scientifica



il bosco è un bene  
da 'sfruttare'  
con oculatezza




**chi si occupa del bosco?**




**la 'vecchia'  
Milizia Forestale**



**D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616**




**trasferimento delle funzioni amministrative dello stato alle regioni nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione**



**articolo 117 - lettera s)  
tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali**

**la Regione Emilia-Romagna delega a**



**Amministrazioni Provinciali  
Comunità Montane  
Circondario di Rimini**

*‘le funzioni amministrative connesse  
all’applicazione delle Prescrizioni di Massima e di  
Polizia Forestale’*

**e il Corpo Forestale dello Stato?**



**attività di vigilanza**

# Legge 6 febbraio 2004, n. 36

## Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato



### Art. 1.

*(Natura giuridica e compiti istituzionali)*

1. Il Corpo forestale dello Stato è Forza di polizia dello Stato ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio agroforestale italiano e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema e concorre nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché nel controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane.

2. ...

3. ...

### Art. 2.

*(Funzioni del Corpo forestale dello Stato)*

1. Fatte salve le attribuzioni delle regioni e degli enti locali, il Corpo forestale dello Stato svolge le funzioni di rilievo nazionale assegnategli dalle leggi e dai regolamenti, e in particolare ha competenza in materia di:

a) ...;

b) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno all'ambiente...;

c) ...;


d) vigilanza e controllo dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversità vegetale e animale;

e) ...;

f) sorveglianza delle aree naturali protette di rilevanza internazionale e nazionale...;

p) ....

gli strumenti?



## Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale

approvate con deliberazione della  
Giunta Regionale n. 182 in data 31  
gennaio 1995

ratificata dal Consiglio Regionale  
con proprio atto n. 2354 in data 1  
marzo 1995

# NORMATIVA DI RIFERIMENTO

## **Regio Decreto Legge del 30 dicembre 1923 n. 3267**

“Riordino e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani” (noto come Legge Forestale) - artt. 8, 9 e 10.;

## **Regio Decreto Legge 16 MAGGIO 1926, n. 1126**

“ Approvazione del Regolamento per l'applicazione del R.D.L. 3267/23, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani” (noto anche come “Regolamento Forestale”) (art. 19)

## **Legge Regionale 4 settembre 1981, n. 30**

”Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano: Modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 18/74 e 6/75 artt. 13 e 16.

## **Deliberazione del Consiglio Regionale n. 2354 DELL'1/3/1995**

“ L. R. 4 sett. 1981, n. 30 concernente incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali con particolare riferimento al territorio montano – art. 13. Approvazione delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale” che ha ratificato la delib.ne della G.R. 182/95.

# Regio Decreto Legge del 30 dicembre 1923 n. 3267

## Articolo 1

Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9 possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.


## Articolo 8

Per i terreni predetti il Comitato forestale dovrà prescrivere le modalità del governo e della utilizzazione dei boschi e del pascolo nei terreni pascolativi, le modalità della soppressione e utilizzazione dei cespugli aventi funzioni protettive, nonché quelle dei lavori di dissodamento di terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, in quanto ciò sia ritenuto necessario per prevenire i danni di cui all'art. 1. Tali prescrizioni potranno avere anche carattere temporaneo.


# il territorio montano com'era...




...e com'è oggi




# i lavori di rimboschimento



# le sistemazioni idraulico-forestali




# Atti di vincolo




- Sono compilati dall'ex Amministrazione forestale
- Contengono una relazione, la descrizione dei confini delle zone vincolate e la relativa cartografia
- Sono compilati per singoli comuni

# Atti di vincolo



Atti di vincolo



Relazione

Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste

**CORPO FORESTALE DELLO STATO**

ISPettorato Ripartimentale di PARMA

Provincia di Parma Comune di TERENZO

*Determinazione dei terreni che si sottopongono a vincolo per scopi idro-geologici ai sensi dell'art. 1 - Tit. I, Cap. I del Regio Decreto 30 Dicembre 1923, N. 32 67*

**RELAZIONE**

Parma, 16 aprile 1951 ~~LXXXVI~~

Visto. Il Capo dell'Ispettorato Rip.le  
(Isp. Pr. Sordi Dr. Sino)  
*Enio Sordi*

Il Funzionario Incaricato  
(Isp.Pr.Capitani Geom.Capitano)  
*Giuseppe Capitanio*



# COMUNE DI TERENCEO

PROVINCIA DI PARMA

## IL SINDACO

Visti gli atti relativi all'applicazione del vincolò idrogeologico per il Comune di Terenzo, ai sensi ed agli effetti del R.D. 23/12-1923, n°3267, trasmessi dall'ispettorato delle Foreste di Parma con nota n°3995 in data 6 Luglio 1951, consistenti in:/

- a) - Descrizione dei confini di n°3 zone di vincolo e n°7 sottozone di esclusione dal vincolo;
- b) Una carta topografica in scala 1:25.000 dell'istituto geografico militare riportante il territorio del Comune di Terenzo nella quale sono state rappresentate le 3 zone vincolate e le 7 sottozone di esclusione del vincolo;
- c) N°7 estratti catastali in scala 1:2000 ove sono determinati, in relazione alla descrizione dei confini ed alla carta al 25.000, i limiti delle zone vincolate e delle sottozone di esclusione dal vincolo;
- d) Relazione illustrativa sulle circostanze ed i motivi che hanno consigliato la proposta di applicazione del vincolo idrogeologico;

## CERTIFICA

- 1°) Che gli atti di cui alla lettera a- b- c - furono pubblicati all'Albo Pretorio Comunale per il periodo di 90 giorni, consecutivi e cioè dal 10 Luglio 1951 al 7 Ottobre 1951.=
- 2°) - Che la relazione di cui alla lettera d- è stata depositata per lo stesso periodo di novanta giorni, presso la Segreteria Comunale a disposizioni degli interessati;
- 3°) - Che durante il periodo di novanta giorni suddetti di pubblicazione non sono stati presentati reclami.

Terenzo 8 Ottobre 1951

IL SINDACO  
(M° Arturo Scarpa)



*Scarpa Arturo*

## CAMERA di COMMERCIO, INDUSTRIA e AGRICOLTURA di PARMA

### VERBALE DI ADUNANZA DELLA SEZIONE AGRARIA e FORESTALE DEL 7 MAGGIO 1952

Alle ore 14:30 del 7 Maggio 1952, nella sede della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Parma, si è riunita la Sezione Agraria e Forestale.

Sono presenti i Sigg.

Dott. Umberto Zanichelli  
Dott. Casco Petrin

Dott. Paolo Brunelli  
Geom. Lino Rinaldi

Licinio Fanti

--- Presidente  
per l'Ispett. Ripartimentale del Corpo delle Foreste  
--- per l'Ispett. Prov. le dell'Agricoltura  
per la Federazione Prov. le Coltivatori Diretti  
--- per la Camera del Lavoro

Funge da Segretario l'Avv. Vincenzo Fava, funzionario della Camera di Commercio

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, si passa all'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

### OMISSIS

#### N.98 - Approvazione vincolo idrogeologico in Comune di Terenzo

- Previo esame e disamina del progetto di vincolo idrogeologico in Comune di Terenzo, presentato e illustrato dall'Ispettorato Ripartimentale del Corpo delle Foreste, regolarmente depositato e pubblicato a sensi di legge;
- preso atto che nessuna opposizione a detto progetto è stata fatta dagli eventuali interessati;

### SI DELIBERA

di approvare il progetto stesso

### OMISSIS

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 16.

IL PRESIDENTE

Dei la Sezione Agraria e Forestale  
f.to (Dott. U. Zanichelli)

IL SEGRETARIO  
f.to (Avv. V. Fava)



La suetesa delibera è stata affissa all'Albo Camerale dall'8 al 15 Maggio 1952, senza opposizione.  
Parma, 16 Maggio 1952

IL SEGRETARIO  
f.to (Avv. V. Fava)

E' copia conforme all'originale  
Parma, 16 Maggio 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. L. Fava)





Z O N A I ^

DENOMINAZIONE " PALMIA - M. BOSSO - M. ARSIC  
CIO - M. GROppo "


Punto di partenza del limite di zona viene preso il Molino delle Terri di Palmia sul Torrente Sporzano.-

Da questo punto, il limite di zona percorre la vicinale delle Terri, portandosi quindi sulla strada carraria che conduce alla Fornace.- Percorre questa strada fino all'incontro del Rio Mezzabus.- Risale il corso di questo rio fino alla strada Comunale di Ozzanello; percorre questa strada fino all'incontro della strada rotabile per Sivizzola.- Da questo punto il confine della zona percorre una strada carraria che passando ad Ovest della Borgata Marbello raggiunge Selva Smeralda, sul confine Comunale.-

Percorre per breve tratto lungo il confine Comunale, seguendo poi la strada Comunale dei Giarelli fino all'incontro con il Rio Sivizzola.- Risale il corso di questo rio fino alla sua origine, raggiungendo la rotabile di Sivizzola.- Percorre per breve tratto questa strada in direzione Est portandosi quindi sopra una campestre che si congiunge alla Comunale Sivizzola-Casa Bosso.- Percorre questa Comunale fino a Casa Bosso, quindi, si porta fino all'incontro con la rotabile Marcolera.-

Percorre questa strada fino al ponte sul Torr. Segenza; risale il corso del torrente fino alla comunale di Casa Puppiano; percorre questa strada

# Atti di vincolo



# Cartografia

Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste

**CORPO FORESTALE DELLO STATO**

ISPettorato Ripartimentale di PARMA

Provincia di Parma Comune di TERREZZO

*Determinazione dei terreni che si sottopongono a vincolo per scopi idro-geologici ai sensi dell'art. 1 - Tit. I, Cap. I del Regio Decreto 30 Dicembre 1923, N. 3267*

**CARTE TOPOGRAFICHE**  
delle zone vincolate e delle sottozone esenti dal vincolo

**Tavolette dell'Istituto Geografico Militare al 1: 25.000**

Foglio:	85-IV-Nord-Est	Carta d'Italia	Galestano
"	85-IV-Nord-Ovest	" "	Solignano
"	85-IV-Sud-Ovest	" "	Berceto
"	"	"	"
"	"	"	"
"	"	"	"


Parma, 16 APR. 1951 Anno X


Visto: Il Capo dell'Ispettorato Rip.le  
(Ispett. Princ. Sordani Ar. Sino)  
*Sordani*

Il Funzionario Incaricato  
(Ispett. Princ. Capitani Geom. Capitano)  
*Capitani*

A. BIGI - PARMA

## LEGGENDA

- 
- Confine territoriale del Comune.
  - Confine di COMPLESSO VINCOLATO.
  - Linea di divisione fra le ZONE VINCOLATE.
  - Richiamo alle mappe catastali ridotte in scala 1:...
  - SOTTOZONA di terreni esclusi dal vincolo.
  - I** Numeri che distinguono le zone assoggettate al vincolo.
  - 1** Numeri che distinguono le sottozone non vincolate.
  - Linea spartiacque dei bacini fluviali.



# COMUNE DI TERENCEO

## ZONA I

FOGLIO 10 = Estratto allegato lettera **a**



# Regio Decreto Legge del 30 dicembre 1923 n. 3267

## Articolo 7

Per i terreni vincolati la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione sono subordinate ad autorizzazione del Comitato forestale e alle modalità da esso prescritte, caso per caso, allo scopo di prevenire i danni di cui all'art. 1.

### Definizione di 'terreno saldo'

'terreno non sottoposto a lavorazioni agricole (arature, fresature, erpicature...) da almeno otto anni (sospensione delle lavorazioni per due rotazioni agrarie quadriennali tradizionali)'

- Nell'ambito dei terreni vincolati, la legge consente, quindi la suddetta trasformazione come operazione eccezionale;
- Nell'atto di autorizzazione vengono riportate tutte le prescrizioni per la realizzazione della trasformazione, affinché le funzioni di salvaguardia del dissesto idrogeologico, prima svolte dalla copertura vegetale, vengano assicurate da idonee opere artificiali  
(muri e opere similari atte ad assicurare la stabilità dei pendii, fossi di scolo per la regimazione delle acque, ecc.)
- L'inosservanza, anche parziale, di tali prescrizioni rende nulla l'autorizzazione e fa ritenere abusiva la trasformazione.

- L'obbligo dell'autorizzazione è stato esteso a tutti i movimenti di terra;
- Le procedure e le norme tecniche relative alla presentazione delle domande riguardanti opere ricadenti in zone soggette a vincolo idrogeologico” emanate con Deliberazione della Giunta Regionale 11/07/2000 n. 1117, individuano gli interventi:
  - che comportano modesti movimenti di terra  
(che richiedono una documentazione cartografica e tecnica semplificata)
  - quelli che comportano grandi movimenti di terra,  
(che richiedono una documentazione più completa)
  - e quelli che, per la scarsa rilevanza dei movimenti di terra  
(richiedono solo comunicazione di inizio attività).

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE

*art. 1 - Ambito di applicazione. Competenze.*

*Le prescrizioni si applicano:*

- ai territori sottoposti a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 e del R.D.L. 16 maggio 1926, n. 1126*
- alle "aree forestali" così come definite nell'allegato "A" e cartografate nel "Piano regionale antincendio boschivi" redatto ed approvato ai sensi della L. 353/2000*
- alle "aree forestali" oggetto di interventi a finanziamento pubblico di qualsiasi origine e sottoposte o non a piano di coltura e conservazione (art. 10 della L.R. n. 30/1981 )".*

# DEFINIZIONE DI 'AREE FORESTALI'

**AI FINI DELLE PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE SONO DEFINITE "AREE FORESTALI":**

- **IL BOSCO COMUNEMENTE INTESO (SUPERFICIE MAGGIORE DI MQ 5.000);**
- **IL BOSCHETTO (SUPERFICIE INFERIORE A MQ 5.000);**
- **L'ARBUSTETO DI ALTEZZA INFERIORE A 5 METRI;**
- **LE FORMAZIONI VEGETALI DI RIPA (LUNGO CORSI D' ACQUA);**
- **IL CASTAGNETO DA FRUTTO;**
- **LE AREE TRANSITORIAMENTE PRIVE DI VEGETAZIONE ARBOREA A CAUSA DI TAGLIATE, NEVE, FRANE, INCENDI, O PERCHE' IN FASE DI RINNOVAZIONE;**
- **I RIMBOSCHIMENTI;**
- **LE SIEPI.**

**NON SONO INCLUSI NELLE AREE FORESTALI:**

- **L'ARBORICOLTURA DA LEGNO, PARCHI E GIARDINI URBANI, FILARI PIANTE.**
- Per gli stessi effetti, non sono da considerarsi "area forestale":
- a) i prati e i pascoli arborati il cui grado di copertura arborea non superi il 20% della loro superficie
- e sui quali non sia in atto una rinnovazione forestale;
- b) l'arboricoltura specializzata da legno;
- c) i filari di piante;
- d) i giardini e i parchi urbani.

Viene inoltre dato atto che “nell’ambito dei territori compresi nei parchi regionali e nelle riserve naturali formalmente istituiti le norme di pianificazione e gestione contenute negli strumenti di pianificazione territoriale vigenti, in quanto più puntuali, prevalgono sulle PMPF”.

Un altro aspetto importante delle PMPF che si ricava dall’art.1 è che “le stesse comprensive dei tagli di utilizzazione, vengono assimilate, agli effetti di legge, ai tagli colturali”.

Pertanto gli interventi selvicolturali attuati secondo le disposizioni delle PMPF non necessitano di autorizzazioni ai fini del “vincolo paesistico” che la Legge Galasso ha esteso ai territori boscati.

L'art. 2 prevede che l'esecuzione di interventi ed opere suscettibili di arrecare danni ambientali è soggetta ad autorizzazione dell'Ente delegato (entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta).

L'art. 3 prevede che l'esecuzione degli interventi per i quali, invece, le PMPF non prevedono specifiche autorizzazioni, deve essere comunicata, con almeno 30 giorni di anticipo, all'Ente delegato, il quale, nello stesso termine, può dettare eventuali modalità esecutive specifiche.

L'esecuzione degli interventi nelle Aree ricadenti in Sito Rete Natura 2000 (Sic/Zps):

*se l'area oggetto di taglio è ubicata in un Sito della Rete Natura 2000 (SIC/ZPS) ed è superiore a 1 ettaro, o a 3 ettari per la conversione dei boschi cedui ad alto fusto, l'intervento potrà essere iniziato solo ad avvenuto ricevimento dell'esito della pre-valutazione di incidenza da parte della Comunità Montana;*

*se l'area oggetto di taglio è ubicata in un Sito della Rete Natura 2000 (SIC/ZPS) ed è inferiore a 1 ettaro, o a 3 ettari per la conversione dei boschi cedui ad alto fusto, ma contigua ad altra area soggetta ad intervento nello stesso periodo avente estensione tale per cui le superfici assommate raggiungono 1 ettaro o 3 ettari, la Comunità Montana provvederà d'ufficio alla pre-valutazione di incidenza informandone il richiedente;*

*la Comunicazione verrà inviata al Corpo Forestale dello Stato a cura della Comunità Montana.*

# PROCEDURE

- PER TUTTI GLI INTERVENTI (TAGLIO, SPALCATURA, POTATURA, ECC...) SU QUALSIASI AREA FORESTALE, GLI INTERESSATI DEVONO DARE COMUNICAZIONE (30 GG PRIMA) O CHIEDERE AUTORIZZAZIONE ALLA COMUNITA' MONTANA PER I TERRITORI MONTANI E ALLA PROVINCIA PER LA BASSA COLLINA E LA PIANURA.
- I MODULI PER LE DOMANDE E/O LE COMUNICAZIONI SONO DISPONIBILI PRESSO LE COMUNITA' MONTANE, LA PROVINCIA, I COMUNI MONTANI, I COMANDI STAZIONE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO.

# Forme di governo del bosco

## CEDUO

Il bosco ceduo si ha quando la propagazione è assicurata da 'polloni' (fusti originati da gemme che compaiono sui tessuti del fusto o delle radici di alcune specie di alberi)

Si sfrutta la capacità pollonifera di alcune specie (normalmente latifoglie), cioè la capacità di rigenerare nuovi fusti dalla ceppaia dopo che è avvenuto il taglio di ceduzione

## FUSTAIA

Il bosco d'alto fusto si ha quando la propagazione è assicurata da nuove piante nate da seme

La rinnovazione dei boschi d'alto fusto può essere naturale o artificiale

# Esempio di bosco ceduo



# Esempio di bosco ceduo



# Esempio di bosco ceduo



# Esempio di bosco d'alto fusto



# Esempio di bosco d'alto fusto



## QUANDO E' NECESSARIA L'AUTORIZZAZIONE:

- **TAGLIO DELLE AREE FORESTALI SU PENDENZE MAGGIORI DEL 100%;**
- **TAGLIO DELLE FUSTAIE, SU SUPERFICIE SUPERIORE A 2 HA;**
- **TAGLIO DEI CEDUI SU SUPERFICI SUPERIORI A 6 HA;**
- **TAGLIO DEI CEDUI INVECCHIATI;**
- **DEI CEDUI CONIFERATI  
(SU SUPERFICIE SUPERIORE A 2 HA);**
- **DEI CESPUGLIETI E DEGLI ARBUSTETI;**
- **CONVERSIONE DEI CEDUI CASTANILI IN CASTAGNETO DA FRUTTO E PER IL RECUPERO DEI CASTAGNETI DA FRUTTO;**
- **TRASFORMAZIONE DEI TERRENI SALDI IN LAVORATI;**
- **RECINZIONI DI AREE FORESTALI PER PICCOLO BESTIAME E PASCOLO IN TERRENI DEGRADATI.**

# QUANDO E' NECESSARIA LA COMUNICAZIONE

- **TAGLIO DEI BOSCHI CEDUI**
- **LAVORI DI MIGLIORAMENTO DEI PASCOLI**
- **CONVERSIONE DI BOSCO CEDUO IN ALTO FUSTO**
- **TAGLIO DI FUSTAIE E CEDUI CONIFERATI, SU SUPERFICI INFERIORI A 2 HA**
- **COLTIVAZIONE ALBERI DI NATALE**

# TAGLIO DEI CEDUI

- CONSENTITI PER IL FAGGIO DAL 16/9 AL 15/5;
- PER LE ALTRE LATIFOGLIE DAL 1/10 AL 15/4, CON RILASCIO DI NUMERO MINIMO DI MATRICINE (100/HA PER CARPINO E FAGGIO, 70/HA PER QUERCE, 40/HA PER CASTAGNO).
- SU SUPERFICI MAGGIORI DI 1 HA, CON PENDENZA MAGGIORE DEL 100% E' NECESSARIO UN PROGETTO SPECIFICO.
- LE MATRICINE (DIAMETRO MINIMO CM 15 MISURATA A M 1.30 DA TERRA) DEVONO ESSERE SCELTE TRA LE MIGLIORI PIANTE DA SEME E/O POLLONI, CON CHIOME ESPANSE E IN BUONE CONDIZIONI FITOSANITARIE.
- I TURNI MINIMI PER IL TAGLIO DEI CEDUI PURI SONO DI:
  - 28 ANNI (FAGGIO)
  - 20 ANNI (QUERCE, CARPINO)
  - 10 ANNI (CASTAGNO)
  - 8ANNI (ONTANO, ROBINIA , SALICE).
- NEI BOSCHI CEDUI SEMPLICI NON UTILIZZATI PER UN PERIODO MAGGIORE O UGUALE AD UNA VOLTA E MEZZO IL TURNO (CEDUI DEFINITI INVECCHIATI), E' FAVORITA LA CONVERSIONE ALL'ALTO FUSTO.
- L'UTILIZZAZIONE A CEDUO DEVE ESSERE AUTORIZZATA DAGLI ENTI DELEGATI (COMUNITA' MONTANA E PROVINCIA).
- IL TAGLIO DEVE ESSERE PRATICATO VICINO AL COLLETTO E LA SUPERFICIE DI TAGLIO DEVE ESSERE INCLINATA E NON DEVE RISULTARE SLABBRATA.

# TAGLIO DELLE FUSTAIE

- E' CONSENTITO IL TAGLIO DELLE FUSTAIE PREVIA COMUNICAZIONE O AUTORIZZAZIONE, SULLA BASE DI UNO SPECIFICO PROGETTO, SE LA SUPERFICIE E' SUPERIORE A 2 HA.
- QUANDO IL TAGLIO RISULTA IN PALESE CONTRASTO CON LE NORME COLTURALI DELLE PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE, IN VIOLAZIONE DEL D.LGS 42/04 E S.M., VERRA' INFORMATO L'AUTORITA' GIUDIZIARIA.

# PRODOTTI DEL TAGLIO

- L'ALLESTIMENTO DEI PRODOTTI DEL TAGLIO ED IL LORO SGOMBERO DAI BOSCHI DEVE COMPIERSI IL PIU' PRONTAMENTE POSSIBILE ED IN MODO DA NON DANNEGGIARE IL SUOLO, IL SOPRASSUOLO ED IN PARTICOLARE IL NOVELLAME.
- NEI CEDUI, DETTI PRODOTTI DEVONO ESSERE ASPORTATI O ALMENO CONCENTRATI NEGLI SPAZI VUOTI DELLE TAGLIATE STESSE ALLO SCOPO DESTINATI, ENTRO IL TERMINE CONSENTITO PER IL TAGLIO, E COMUNQUE NON OLTRE 30 GIORNI DAL TERMINE PREDETTO.
- E' SEMPRE OBBLIGATORIO LIBERARE DAI RESIDUI GLI ALVEI, LE STRADE, LE PISTE E LE MULATTIERE. L'ESBOSCO DEVE AVVENIRE SU STRADE, PISTE, ECC. IL TRANSITO E' CONSENTITO SU TRACCIATI NATURALI, MA SENZA DANNI ALLA VEGETAZIONE O MOVIMENTI DI TERRA.

# TUTELA DAGLI INCENDI BOSCHIVI

- **QUALSIASI OPERAZIONE DI ABBRUCIAMENTO (STOPPIE, INFESTANTI A SCOPO PULIZIA) E DI ACCENSIONE FUOCHI ALL'APERTO PER QUALSIASI USO, E' VIETATA A MENO DI 100 METRI DAL MARGINE ESTERNO DEL BOSCO, DAI TERRENI SALDI O PASCOLIVI;**
- **LA PREDETTA DISTANZA E' ELEVATA A 200 METRI DURANTE I PERIODI DICHIARATI DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI;**
- **NELLE AREE FORESTALI ED IN PARTICOLARE NEI CASTAGNETI DA FRUTTO, NEI TERRENI SALDI E PASCOLIVI E' PERMESSO L'ABBRUCIAMENTO "CONTROLLATO" E SOLO PER IL MATERIALE DI RISULTA DEI LAVORI FORESTALI, DANDONE PREVENTIVO AVVISO AL LOCALE COMANDO DI STAZIONE FORESTALE ENTRO LE PRECEDENTI 48 ORE, IN ASSENZA DI VENTO ED IN GIORNATE PARTICOLARMENTE UMIDE, CIRCOSCRIVENDO IL TERRENO SU CUI SI INTENDE EFFETTUARE L'ABBRUCIAMENTO ED ISOLANDOLO CON MEZZI EFFICACI AD ARRESTARE IL PROPAGARSI DEL FUOCO;**
- **IL FUOCO DEVE ESSERE SEMPRE CUSTODITO, CHI LO ACCENDE E' PERSONALMENTE RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI CHE DA ESSO POSSONO DERIVARE;**
- **L'ABBRUCIAMENTO E' SEMPRE VIETATO DURANTE I PERIODI DICHIARATI DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI;**
- **NELLE AREE FORESTALI PERCORSE DAL FUOCO SONO VIETATI IL CAMBIAMENTO DI QUALITA' DI COLTURA, NUOVE COSTRUZIONI ED IL PASCOLO;**
- **E' VIETATO RIPULIRE IL PASCOLO CON L'USO DEL FUOCO.**

# STRADE E PISTE FORESTALI

- **GLI INTERVENTI DI APERTURA, ALLARGAMENTO, MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI STRADE, PISTE FORESTALI E MULATTIERE CHE COMPORTINO MOVIMENTO DI TERRA, POSSONO ESSERE EFFETTUATI SOLAMENTE PREVIA AUTORIZZAZIONE DALL'ENTE DELEGATO PER TERRITORIO.**

# Transito dei veicoli a motore sulle strade e piste forestali e sulla viabilità poderale ed interpoderale

- Sulle strade e piste forestali e su quelle poderali ed interpoderali è consentito esclusivamente il transito dei mezzi motorizzati per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, di servizio e/o vigilanza, per il trasporto di materiale occorrente per la realizzazione di opere pubbliche e per la sistemazione idrogeologica, per attività di soccorso e di protezione civile, nonché ai proprietari ed affittuari di fondi e di case non raggiungibili altrimenti.
- La viabilità propriamente forestale dovrà essere chiusa con l'apposizione di sbarre e di cartelli da parte delle aziende interessate oppure da parte dell' Ente territoriale competente.
- Relativamente alla viabilità di uso pubblico, autorizzazioni in deroga ai commi precedenti potranno essere concesse dalle Amministrazioni comunali, sulla base di motivazioni specifiche (ricerca e sperimentazione, studi, ecc.) ed indicando tempi e modalità di uso, su parere favorevole espresso dall'Ente delegato in materia forestale.
- Sulla viabilità forestale l'attività agonistica con mezzi motorizzati di qualsiasi genere è di norma vietata salvo specifica autorizzazione, limitata alla durata dell'evento agonistico.
- Fermo restando l' obbligo di acquisire tutti gli altri permessi previsti dalle vigenti norme in materia, quest' ultima richiesta di autorizzazione, in carta legale, dovrà essere presentata al Comune per il tramite dell' Ente delegato, che esprimerà un parere in proposito, accompagnata dai seguenti documenti:
  - a) cartografia in scala 1:10.000 del tracciato di gara;
  - b) assenso dei proprietari dei fondi interessati;
  - c) programma della manifestazione;
  - d) evidenziazione delle aree di servizio e degli spazi destinati agli spettatori.
- L' autorizzazione, che non potrà riguardare l' apertura di nuovi tracciati ed avrà durata massima di 72 ore, dovrà essere inviata al richiedente, all' Ente delegato, al Coordinamento provinciale del C.F.S.; potrà comprendere prescrizioni atte alla migliore salvaguardia e tutela dei terreni oggetto della manifestazione, nonché la richiesta di un deposito cauzionale a garanzia degli eventuali ripristini e delle ordinarie manutenzioni.
- La segnaletica temporanea va obbligatoriamente rimossa e gli eventuali danni a carico della vegetazione e del suolo saranno adeguatamente risarciti nella misura pari al costo del ripristino.
- Durante il periodo dichiarato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, il divieto è assoluto.

# COMPETENZE AMMINISTRATIVE

- LE COMPETENZE AMMINISTRATIVE PER L'APPLICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE SPETTANO AGLI ENTI DELEGATI IN MATERIA FORESTALE (Art. 16 L.R. 30/81) COMUNITA' MONTANA E AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI
- GLI INTERVENTI CHE COMPORTANO MOVIMENTO DI TERRENO SONO SOGGETTI ALL'AUTORIZZAZIONE DELLA PROVINCIA O COMUNITA' MONTANA (NUOVE COSTRUZIONI, ALLARGAMENTO O APERTURA STRADE, PISTE FORESTALI, MULATTIERE, ECC...).
- LE FUNZIONI DI POLIZIA E VIGILANZA COMPETONO AL CORPO FORESTALE DELLO STATO.
- L'AUTORIZZAZIONE AL TAGLIO DELLE PIANTE ISOLATE NON SOGGETTE A VINCOLI E' RILASCIATA DAL COMUNE ( Regolamento Edilizio).

# PRINCIPALI DIVIETI

*E' VIETATO:*

- *LO SRADICAMENTO DELLE CEPPAIE (salvo per l'arboricoltura da legno e per i castagneti da frutto);*
- *LA CONVERSIONE DELL'ALTO FUSTO IN CEDUO SEMPLICE;*
- *IL RILASCIO DI MATRICINE DI DIAMETRO INFERIORE A CM 15 (MISURATE A M 1.30 DA TERRA);*
- *LA RACCOLTA DI STRAME E DI TERRICCIO;*
- *IL TAGLIO O ESTIRPAZIONE DI ARBUSTI (SALVO ROVI, VITALBA E FELCI) SENZA AUTORIZZAZIONE, PER MOTIVI NON COLTURALI;*
- *IL TRANSITO E LA SOSTA DEI VEICOLI A MOTORE FUORI DALLE AREE PREDISPOSTE ED ATTREZZATE;*
- *NELLE AREE PERIMETRATE A PARCO E RISERVA NATURALE REGIONALE, VIGONO PARTICOLARI NORME PER LE QUALI SI DOVRANNO CHIEDERE INFORMAZIONI AGLI ENTI INTERESSATI.*

# Sanzioni per i trasgressori delle norme di Polizia Forestale

- I trasgressori delle violazioni delle norme in materia di PMPF compiute sull'intero territorio regionale saranno puniti con le sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 950/1967, modificata con L. R. 17/2/05 n. 6 Art. 63

## *Art. 63 Sanzioni in materia di polizia forestale*

- 1. Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'articolo 18 della legge n. 349 del 1986 , per le violazioni in materia di polizia forestale compiute sull'intero territorio regionale si applica:
  - a) per le violazioni di cui all'articolo 1 della legge 9 ottobre 1967 n. 950 (Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale), la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 250,00;
  - b) per le violazioni di cui all'articolo 2 della legge n. 950 del 1967 , la sanzione amministrativa da euro 15,00 ad euro 150,00;
  - c) per le violazioni di cui all'articolo 3 della legge n. 950 del 1967 , la sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00.
- e Art. 10 della Legge 353/00 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)
- Qualora si ravvisino gli estremi di reato di cui all'art. 423/bis del C.P. (cagionamento di un incendio su boschi) verrà immediatamente informata la competente Autorità Giudiziaria.

*Grazie per l'attenzione*

